

Società Musicale


DI

**BUGGIANO**

SOTTO LA CELESTE PROTEZIONE

DI

**SANTA CECILIA**



**STATUTO**

*Borgo a Buggiano*

*Tipografia e Cartoleria Fallini*

*1911*

Società Musicale


DI

**BUGGIANO**

SOTTO LA CELESTE PROTEZIONE

DI

**SANTA CECILIA**



**STATUTO**

*Borgo a Buggiano*

*Tipografia e Cartoleria Pallini*

1911

## SCOPPO DELLA SOCIETÀ

Desiderando un gruppo di volenterosi della Parrocchia di Buggiano, veder rifiorire nel loro paese l'arte musicale, quell'arte sì atta ad ingentilire gli animi e ad elevarli a nobili e sublimi ideali; con tale intento si sono uniti per fondare una Società musicale la quale, a decoro del Paese, e per ~~il servizio della Parrocchia, abbia~~ lo scopo di promuovere, favorire ed incoraggiare lo studio della musica, ~~si vocate come~~ ~~strumentale~~. Per conseguire poi tale ~~duplice~~ scopo, ~~hanno~~ è stabilito di istituire una ~~Fanfara o Banda Musicale~~ una ~~Cappella Musicale~~ ed una ~~Schola Cantorum~~. Tali corpi musicali saranno ~~tutti dipendenti dal medesimo~~ Consiglio direttivo ~~della Società Musicale~~, e ~~regolati da~~ un unico statuto approvato dall'assemblea dei soci fondatori nell'adunanza che ebbe luogo nella ~~Parrocchia~~ di Buggiano la sera del 20 Aprile 1910, che è il seguente:

Del Cicolo

## Statuto della Società Musicale

### ARTICOLO I

#### Divisione della Società

1. La società sarà formata di *soci onorari ed attivi*
2. Potranno far parte dei soci onorari tutti coloro i quali non potendo o non volendo prendere parte attiva nella società, intendono favorire la medesima con una offerta annua la quale non potrà essere inferiore a lire sei all'anno.

A questa categoria di soci potranno appartenere anche le donne e gli enti morali.

3. Soci attivi sono coloro i quali, pagando ~~almeno centesimi cinquanta~~ al mese, prendono parte attiva alla società tanto coll' accettare le cariche ed intervenire alle adunanze, quanto coll' adoprarsi in qualsiasi altro modo coll' azione al bene della Società. A questa categoria di soci non potranno appartenere che i soli nomini.

4. Sono pure *soci attivi*, senza obbligo di contributo, i componenti il corpo musicale. I soci musicanti che non interverranno a tutte le prove pagheranno la multa di cent. 20 per ogni assenza non giustificata e non potranno intervenire alle adunanze ecc.

5. Per i soci defunti, che abbiano appartenuto, senza interruzione, alla società per non meno di un anno dalla morte, il Corpo Musicale presta gratuitamente il servizio di accompagnamento funebre.

## ARTTICOLO II

### **Consiglio direttivo della Società elezione del medesimo ed attribuzioni di ciascun membro di esso**

1. Dalla categoria dei *Soci attivi* saranno scelti ed eletti a maggioranza di voti:

**un Presidente,**  
**un Vice-Presidente**  
**un Segretario**  
**un Cassiere**  
**un provveditore**  
**quattro Consiglieri**

i quali, oltre ad avere ciascuno le proprie attribuzioni, formeranno tutti insieme, unitamente, all'~~Assistente Ecclesiastico~~, il Consiglio direttivo della Società.

2. L'elezione dei medesimi, quando non venga fatta per acclamazione, sarà fatta nel seguente modo:

a) Per eleggere il Presidente ciascun socio scriverà in segreto il nome dell'individuo che desidera venga eletto a tal carica. Se, fatta la verifica, si troverà che qualcuno abbia riportato la maggioranza dei voti, questi rimarrà l'eletto. Se poi nessuno avrà riportato la maggioranza dei voti, si manderanno a partito a scrutinio segreto i tre che ne avranno riportato un maggior numero, e rimarrà l'eletto, dei tre quello su cui cadrà il maggior numero dei voti stessi.

b) Per l'elezione poi delle altre cariche, cioè per il Vice-presidente, il Provveditore, Segretario, Cassiere e Consiglieri, il nuovo Presidente eletto, proporrà tre individui per ciascuna

carica, e quello dei tre che riporterà il maggior numero di voti a scrutinio segreto, rimarrà l'eletto.

c) Sarà nulla di per sè stessa l'elezione a qualunque carica, se per avventura cadesse su persona che non sapesse nè leggere nè scrivere.

d) Tutti i membri del Consiglio direttivo staranno in carica tre anni.

3. Spetterà al Presidente convocare le adunanze sia del Consiglio direttivo, come di tutta l'assemblea dei soci quando la necessità o l'opportunità lo richieda; presiedere le adunanze stesse, e procurarne il pacifico e retto andamento.

4. Il Provveditore Vice-presidente, oltre il far parte del Consiglio direttivo, avrà tutte le attribuzioni e tutti i diritti e doveri del Presidente, in mancanza del medesimo.

5. Spetterà al Segretario tenere un registro o ruolo dove sono iscritti tutti i componenti il Consiglio direttivo, e tutti i soci delle diverse categorie, compilare i processi verbali, tenere in

apposito libro il registro delle deliberazioni prese tanto dal Consiglio direttivo come dall'assemblea dei Soci, spedire i mandati al Cassiere secondo i quali si documentano le spese fatte dal Cassiere medesimo; e scrivere e spedire gli avvisi ai Soci per le adunanze intimate dal Presidente.

6. Sarà ufficio del Cassiere:

1.° Riscuotere le quote dei Soci si onorari come attivi; 2.° tenere un registro delle entrate ordinarie e straordinarie della Società; 3.° pagare, dietro mandato spedito dal Segretario e firmato dal Presidente, le spese occorrenti.

8. I Consiglieri non avranno altra particolare attribuzione, che di contribuire, col loro consiglio, al retto e buon andamento della Società.

### ARTICOLO III

#### **Assistente Ecclesiastico**

1. Affinchè la nostra Società non possa mai deviare dal fine per cui è sorta che è quello del servizio della Parrocchia, e mai possa degenerare in

associazione anticlericale o sovversiva, e per assicurare eziandio alla medesima il carattere perpetuo di cui all'articolo IX, avrà anche il suo Assistente Ecclesiastico che sarà di diritto il Parroco pro tempore.

Esso dovrà invigilare che tutto nella Società proceda con somma correttezza a norma dei principii cristiani e delle regole dei buoni costumi, e potrà mettere il voto a tutte quelle deliberazioni che casualmente potessero essere prese contro il fine e lo spirito del nostro Statuto.

Oltre a tali sue proprie attribuzioni, l'Assistente Ecclesiastico avrà eziandio tutte le incombenze di cui agli articoli IX e X.

#### ARTICOLO IV

##### **Adunanze**

1. Due volte all'anno di regola ordinaria verrà convocata in adunanza tutta l'assemblea dei Soci attivi, cioè avanti la festa della Patrona della Società, per deliberare intorno alla

festa medesima e intorno alla premiazione dei Musicanti che se ne saranno resi meritevoli, e dopo la festa per il rendimento dei conti.

2. Oltre a tali adunanze ordinarie il Presidente potrà altresì ordinare di convocare in adunanza straordinaria l'Assemblea dei Soci attivi quando lo richiederà, a suo giudizio, la necessità o l'opportunità; oppure quando venga richiesto in iscritto da almeno sei Soci attivi collettivamente.

3. Il Consiglio direttivo si adunerà tutte le volte che lo crederà opportuno o necessario il Presidente.

4. Dovendosi poi fare qualche adunanza, il Presidente ordinerà al Segretario di stendere gli avvisi, che firmati poi dal Presidente stesso, verranno, a cura del Segretario, fatti recapitare per tempo ai Soci da convocarsi. È legale un'adunanza quando vi siano presenti almeno il terzo dei Soci convocati.

5. Nelle adunanze sarà proibito rigorosamente il turpiloquio, la bestemmia e qualunque atto o parola contraria

1 2

alla cristiana e civile educazione.

6. La discussione nelle adunanze deve procedere pacificamente e con scambievole rispetto dei Soci fra di loro.

7. Nessuno nelle adunanze potrà parlare se prima non avrà ottenuto la parola dal presidente.

8. Un rispetto poi tutto speciale dovranno i Soci usare nelle adunanze verso il Presidente e l'Assistente Ecclesiastico, nonchè verso tutti gli altri membri del Consiglio direttivo.

9. non avranno mai diritto al voto i Soci che non sono in pari con la Società.

#### ARTICOLO V.

### **Accettazione dei Soci e Musicanti ed espulsione dei medesimi**

1. Sia per provvedere all'onore della Società, sia per il buon andamento della medesima, tutti i Soci dovranno diportarsi da buoni ed onesti cittadini; e non potranno perciò essere accettati nella Società nè come Soci attivi, nè come Musicanti coloro che si

renderanno abitualmente colpevoli di pubblici oltraggi e di pubbliche ostili dimostrazioni sia contro i sentimenti religiosi della popolazione, sia contro le patrie istituzioni, nonchè contro qualsivoglia persona rivestita di pubblica autorità, si Ecclesiastica come civile. E coloro che, essendo già Soci, si renderanno colpevoli dei suddetti delitti, verranno senz'altro espulsi dalla Società.

2. Tanto per l'accettazione dei Soci quanto per l'espulsione dei medesimi, si richiede la maggioranza dei voti dell'assemblea dei Soci attivi.

3. I soci che vengono espulsi o che volontariamente si ritirano dalla Società non hanno diritto ad alcun rimborso delle quote che avessero fino a quel momento versate.

4. Gli individui poi che desiderano venire accettati nella Società, sia come Soci attivi, sia come Musicanti, devono rimettere la domanda in iscritto al presidente, ed in essa dichiarare di aver preso perfetta cognizione dello Sta-

tuto della nostra Società e di obbligarsi ad osservarlo esattamente.

ARTICOLO VI

Istruzione dei Musicanti

1. A cura del Consiglio direttivo verrà scelto un maestro della Fanfara o Banda Musicale, un maestro della Cappella musicale, ed un maestro della Schola cantorum, a qual verrà affidata l'istruzione dei rispettivi musicanti, e cantanti.

2. I Musicanti e Cantanti dovranno intervenire alle lezioni nei giorni assegnati e mostrarsi docili e rispettosi verso i rispettivi maestri.

Nel modo che giudicherà più opportuno il Consiglio direttivo saranno punite le loro assenze e le loro mancanze: come pure sarà premiata la loro diligenza, assiduità e profitto con premi da distribuirsi ai più meritevoli ogni anno per la festa della Patrona della Società.

3) Anche in occasione delle istruzioni è rigorosamente proibito il tur-

piloquio, la bestemmia, le offese dei musicanti fra di loro e qualunque atto o parola contrario alla cristiana e civile educazione.

4. Affinchè il Consiglio direttivo possa all'upò prendere i necessari provvedimenti sia riguardo alla premiazione come riguardo alla punizione dei Musicanti e Cantanti, i rispettivi maestri dovranno di tanto in tanto riferire al medesimo intorno al portamento buono o cattivo di ciascun musicante, intorno alla sua assiduità, attenzione e diligenza alle lezioni, nonchè intorno al profitto che ne avrà riportato.

ARTICOLO VII.

Servizio dei diversi Corp Musicali

1. La Fanfara e Banda musicale presterà servizio in paese, quando si renderà possibile, nelle principali solennità religiose dell'anno e nella festa civile dello statuto, nonchè in tutte le circostanze che verrà ordinato dal Consiglio direttivo. Prenderà parte in altre a tutte le principali processioni della

~~Parrocchia, cioè alle Processioni del giorno di Pasqua di Resurrezione, del Corpus Domini, della Madonna del Rosario, di S. Nicolao, e a qualunque altra Processione solenne che venga fatta in occasione di qualche festa particolare della Parrocchia.~~

~~2. Sarà vietato alla medesima di prestar servizio in tutte le circostanze in cui potrebbe riuscire oltraggioso ai sentimenti religiosi della popolazione ed alle patrie istituzioni. E si asterrà altresì dal suonare qualunque componimento musicale che ai suddetti sentimenti religiosi e patriottici del popolo recassero in qualsiasi modo offesa.~~

~~3. La Cappella musicale presterà servizio nella Chiesa parrocchiale nelle principali solennità, quando ciò sarà possibile, ed eseguirà sempre musica strettamente liturgica.~~

~~4. Il coro della Cappella musicale potrà eseguire anche pezzi di musica profana, purchè onesta, in occasione di accademie, di rinnioni ricreative, di oneste ed educative rappresentazioni~~

teatrali ecc. ecc.

~~5. I Cantori della Schola cantorum dovranno intervenire al coro della Chiesa Parrocchiale tutte le Domeniche e giorni festivi fra l'anno, e la loro assiduità al coro, la loro diligenza e compostezza verrà premiata con premj da distribuirsi ogni anno il giorno della festa della Patrona della Società.~~

ARTICOLO VIII.

**Patrona della Società e festa della medesima**

1. La nostra Società sarà posta sotto la celeste protezione di Santa Cecilia Patrona della Musica; ed ogni anno verrà festeggiata con quella solennità maggiore che i mezzi della Società permetteranno.

2. In quel giorno sarà fatta la distribuzione dei premi a tutti i musicanti, e cantori che nel corso dell'anno se ne saranno resi meritevoli.

ARTICOLO IX

**Carattere perpetuo della Società**

1. Se per qualsiasi causa o cir-

costanza venissero quandochessia a diminuire i Soci ed i Musicanti in modo che i diversi Corpi Musicati non potessero per qualche tempo disimpegnare il loro rispettivo servizio; non per questo si dovrà considerare sciolta la Società; ma quei pochi che rimarranno, formeranno come il nucleo intorno a cui si possa di nuovo riordinare la Società a tempo migliore.

2. In nessun caso poi i Soci avranno il diritto di venir rimborsati delle quote versate, nè di dividersi fra loro gli oggetti ed i danari della Società, ma dovendo sempre sussistere la medesima per quanto pochi possano eventualmente rimanere i soci, essa perciò non perderà mai il diritto di possedere quanto le appartiene.

3. Per assicurare poi viemmeggiamente il carattere perpetuo alla Società, e perchè in nessuna circostanza essa rimanga senza la necessaria direzione; qualora nell'avvenire si dia il caso deplorabile che la Società rimanga senza il Consiglio direttivo o perchè,

causa il numero limitato dei Soci nessuno si trovi fra i medesimi addattato a disimpegnare le diverse cariche; o perchè nessuno le voglia accettare; disimpegherà in tal caso, i diversi uffici inerenti alle cariche rimaste vacanti. L'Assistente Ecclesiastico, ed avrà altresì la direzione della Società finchè non si renda possibile l'elezione dei nuovi membri del Consiglio direttivo. Sarà cura poi, dell'Assistente Ecclesiastico che le cariche rimaste vacanti vengano conferite appena si trovino le persone capaci che le accettino.

ARTICOLO X

**Custodia degli oggetti della Società e mantenimento dei medesimi**

1. Affinchè tutti gli oggetti della Società, siano conservati in buono stato e non vadano in nessun caso dispersi; saranno dati in consegna all'Assistente Ecclesiastico, il quale ne curerà il *Assistente Ecclesiastico* mantenimento e la buona conservazione.

2. Sarà fatto poi un inventario

in tre copie di tali oggetti, e ciascuna  
copia verrà sottoscritta dall'<sup>Assistente</sup>~~Assistente~~ *alla*  
<sup>Esclusiva</sup>~~Esclusiva~~ dal Presidente e dal Prov-  
<sup>o</sup>~~o~~veditore, i quali ne terranno presso di  
se una copia per uno.

3. Di quegli oggetti che la ne-  
cessità richieda siano tenuti presso i  
Musicanti, ciascun Musicante ne rilas-  
cerà ricevuta all'~~Assistente~~ *Esclusiva*  
~~ed dovrà a lui riconsegnarsi quan-~~  
~~do per qualsiasi motivo cessi di far~~  
~~parte del Corpo Musicale, o così venga~~  
~~ordinato dal Consiglio direttivo.~~

Con approvazione dell' Autorità Ecclesiastica

